


GIUSTIZIA E SENTENZE

In breve

LAVORO
Licenziato chi dorme se è di turno



Addormentarsi durante l'orario di lavoro può costare il posto. Dormire mentre si dovrebbe svolgere la propria mansione di vigilanza per la sicurezza stradale «ha una evidente contrarietà ai doveri fondamentali del lavoratore rientranti nel cosiddetto minimo etico» e viola i «principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro». Il licenziamento scatta certamente quando il lavoro svolto è di «essenziale rilevanza» come quello di ausiliario della viabilità in autostrada, funzione da garantire 24 ore su 24.

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 7 giugno 2017 n. 14192

PATRIA POTESTÀ
Revoca decadenza per i padri rieducati

Si alla revoca della dichiarazione di decadenza dalla patria potestà per il padre tossicodipendente, che esce ed entra dal carcere, dimostra l'intenzione di cambiare. La disponibilità a seguire un percorso di recupero e la volontà di mantenere i rapporti affettivi con il figlio giustificano la scelta nell'interesse superiore del minore a conoscere il proprio padre biologico.

Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 7 giugno 2017 n. 14145

Cassazione. Via libera alla perquisizione dello studio dell'avvocato indagato per reati tributari

No al sequestro delle carte del legale

Il «prelievo» degli atti relativi all'attività di difesa in favore dei clienti

Patrizia Maciocchi
ROMA

La Guardia di Finanza può perquisire i luoghi dove lavora l'avvocato, indagato per reati fiscali, ma non può sequestrare i documenti relativi alla sua attività professionale. La Cassazione (sentenza 28069) accoglie in parte il ricorso del legale che contestava sia il diritto degli ufficiali di perquisire il suo studio sia quello di portare via gli atti. Inoltre il professionista considerava lesa la sua privacy perché i militari avevano fatto delle riprese durante la perquisizione dell'appartamento di sua moglie.

Secondo l'avvocato la possibilità di perquisire lo studio era esclusa dall'articolo 103 del codice di procedura penale, allo stesso modo era illegittimo il sequestro probatorio degli atti relativi alla professione. Trattandosi di una verifica nel corso di un'indagine tributaria le carte non potevano essere considera-

te corpo del reato. Altro motivo di censura era la «scarsa» considerazione della decisione del Garante del contribuente in suo favore. L'unico punto accolto dalla Cassazione riguarda il sequestro dei documenti.

I giudici precisano, infatti che il divieto di «sopralluoghi» (arti-

LA TUTELA

La perquisizione è esclusa dal codice di rito solo per il difensore che è tale in forza di un mandato, e non per tutti gli avvocati

colo 103 del codice di rito) è posto solo a tutela del difensore che è tale in forza di uno specifico mandato, e non di chiunque eserciti la professione di avvocato. Via libera dunque alla perquisizione, compresa la casa della consorte, per trovare un rison-

o agli indizi del reato di omesso versamento delle ritenute certificate. Sospetto reso valido dal rifiuto di mostrare documenti e libri contabili: uno non considerato pari dell'occultamento.

Diverso il ragionamento per quanto riguarda il sequestro di un rilevante quantitativo di atti ammessi all'attività professionale svolta dall'indagato, non essendo emerso che questi costituissero corpo del reato. Con il sequestro - chiariscono i giudici - si messa in atto un'indebita e non necessaria ingerenza nell'attività di difesa svolta dal legale nell'interesse di terzi. La privazione degli atti influisce sull'efficacia della prestazione professionale, rallentando l'attività di difesa svolta nell'interesse dei clienti in violazione, questa volta sì, dell'articolo 103 del codice di rito. Il fatto che le carte non siano state assoggettate a sequestro come corpo del reato, dimostra che i documenti, dai quali si po-

MASSIMA

Tale sequestro ha determinato un'indebita e non necessaria ingerenza nell'attività di difesa svolta dall'indagato nell'interesse di terzi...

Non sono state assoggettate a sequestro cose costituenti corpo del reato, come richiesto dall'articolo 103, comma 2 del codice di procedura penale, con la conseguente illegittimità del sequestro di detti atti e documenti, dal cui esame avrebbero potuto essere tratti gli elementi necessari per la prosecuzione delle indagini e degli accertamenti tributari, senza la necessità di disporre il sequestro, incidente sul celere, tempestivo e ordinato svolgimento dell'attività di difesa, affidata all'indagato da terzi, in violazione della disposizione citata.

tevano trarre elementi necessari per proseguire le indagini potevano essere esaminati senza bisogno di «prelevarli».

Per quanto riguarda il reato di occultamento delle scritture contabili questo è confermato dal rifiuto di mostrare i libri sia da parte dell'avvocato sia da parte del commercialista, indicato dallo stesso indagato, come il depositario della documentazione. Il Tribunale del riesame non ha sbagliato neppure a «ignorare» la decisione del Garante per il contribuente perché non in grado di incidere sulle responsabilità penali dei contribuenti e sulle indagini svolte dalla polizia giudiziaria.

Per finire, non c'è stata violazione della privacy con le riprese del «sopralluogo»: il video non era stato girato all'insaputa degli abitanti della casa ma in loro presenza e nessuno aveva reclamato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Le norme che regolano la materia non esprimono divieti per il primo cittadino

Finanziamento illecito ai partiti, sindaco escluso

Silvia Marzialetti

I divieti sul finanziamento illecito ai partiti politici non si applicano al sindaco, o al candidato sindaco e far rientrare anche questa figura nell'ambito applicativo della legge costituisce una forzatura.

Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza 28045 depositata ieri. Sotto la lente il caso di un aspirante primo cittadino alle elezioni amministrative di Lucca del 2007, accusato di aver ottenuto dal presidente di una cooperativa un contributo di 3200 euro per

la fornitura di volantini elettorali a sostegno di una lista civica apparenata - in vista del ballottaggio - con la sua, senza che l'organo sociale avesse deliberato in tal senso e senza che la quota figurasse nel bilancio della società.

Dichiarato dal Tribunale di Lucca (insieme con il presidente della cooperativa e con un terzo attore) «principalmente responsabile per il finanziamento dei partiti politici», l'imputato si era poi visto ridurre la pena a sette mesi di reclusione e seimila euro di multa.

Immediato il ricorso in Cassazione, con la riproposizione di un tema destinato a far breccia nei giudici: la scorretta interpretazione analogica in *malam partem*, applicata dalla Corte territoriale alle norme che regolano la materia del finanziamento illecito ai partiti. Una interpretazione - stigmatizzata dalla Suprema Corte - non consentita dal sistema.

La terza accusatoria su cui si fonda la condanna, nasce dal combinato disposto di due norme della prima legge (195/1974) sui finanziamenti o contributi

da parte della Pa, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico sopra il 20 per cento o di società controllate da queste ultime a favore di partiti politici o di gruppi parlamentari. Lo stesso divieto vale per tutte le altre società, salvo che tali finanziamenti siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio.

La seconda norma presa come riferimento, la legge 659/1981, è intervenuta sulla precedente, estendendo il divieto ai membri del Parlamento

nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri (o candidati) regionali, provinciali e comunali, ai raggruppamenti interni dei partiti politici e a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria, di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

Dal combinato disposto delle due norme emerge chiaramente l'assenza del sindaco «né tale operazione ermeneutica - si legge nella sentenza - può giustificarsi sulla base di una altrettanto arbitraria, apodittica e irragionevole equiparazione tra la carica di consigliere comunale e quella di sindaco».

Condanna annullata, dunque, perché il fatto non sussiste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regole Ue. Oggi il via libera

Pronto l'accordo sul Pm europeo contro le frodi

Beda Romano
BRUXELLES

Un nutrito gruppo di paesi dell'Unione europea, tra cui l'Italia, dovrebbe annunciare oggi in Lussemburgo un accordo sulla creazione di un procuratore europeo anti-frode. La nuova figura avrà il compito di lottare contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Il governo Gentiloni ha deciso di aderire alla cooperazione rafforzata tra una ventina di stati membri dopo che negli ultimi mesi aveva criticato il progetto perché non sufficientemente ambizioso.

In marzo, i ministri europei della Giustizia non avevano trovato un accordo unanime sul progetto della Commissione europea. Oltre la metà dei paesi aveva quindi deciso di perseguire una cooperazione rafforzata, che prevede un minimo di nove paesi (si veda Il Sole 24 Ore del 29 marzo scorso). Secondo le ultime informazioni, una ventina di paesi dovrebbero partecipare all'iniziativa, tra cui anche l'Italia, che in una prima fase si era dimostrata restia.

Secondo fonti italiane, il testo è stato rivisto nelle ultime settimane in modo da allargare le competenze della nuova figura e da tutelare lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e autorità europee. Questa evoluzione dovrebbe indurre l'Italia a dare il suo benestare. C'è da chiedersi se dietro il cambiamento di posizione non ci sia anche la paura del paese di rimanere isolati rispetto a Francia, Germania e Spagna che invece hanno aderito alla cooperazione rafforzata fin da subito.

In una dichiarazione al Sole 24 Ore, la commissaria alla Giustizia, Vera Jourová, dava per scontata la partecipazione ita-

liana, che dovrebbe essere annunciata oggi: «Sono contenta che l'Italia possa essere tra i membri fondatori del procuratore europeo. L'esperienza dell'Italia nella lotta contro il crimine organizzato e la corruzione sarà utile, tanto più che lo stesso procuratore europeo nasce dal modello dei procuratori italiani specializzati, come il procuratore anti-mafia».

Tra i nodi che hanno complicato il negoziato tra i Ventotto, il valore oltre il quale un caso sospetto è attribuito automaticamente al procuratore europeo. Il testo prevede che la nuova fi-

IL QUADRO

Cooperazione rafforzata in assenza di unanimità. L'Italia partecipa: competenze allargate e più scambio di informazioni

gura possa indagare sui casi transfrontalieri e direttamente trascinare davanti alla giustizia i presunti colpevoli. Secondo i diplomatici europei, i paesi del Nord Europa, come Olanda, Svezia e Polonia, hanno preferito non adottare il provvedimento perché gelosi della sovranità della loro magistratura.

La trafila europea prevede che una volta raggiunto l'accordo tra i paesi in vista di una cooperazione rafforzata è necessario il semplice consenso del Parlamento europeo. Oltre ai paesi già citati, dovrebbero associarsi all'Intesa Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

In breve

RISARCIMENTO DANNI
L'istruttore di sport deve pagare l'allievo

Se in occasione di una lezione di sport l'allievo si procura da solo un danno, l'istruttore è tenuto a risarcirlo, in quanto quest'ultimo non ha solo l'obbligo di insegnare la disciplina sportiva, ma anche quello di protezione e di vigilanza. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha confermato la condanna per un istruttore di Kitesurf che, imprudentemente, appena alla terza lezione, aveva fatto montare una vela più grande e tenuto la lezione su una spiaggia nei pressi di numerose abitazioni in muratura contro le quali l'allievo si era schiantato per via del forte vento.

Corte d'Appello di Taranto - Sezione civile - Sentenza 24 febbraio 2017 n. 77

TRASPORTI
La rapina non è un caso fortuito

Il vettore professionale con il quale si conclude un contratto di trasporto deve adottare le misure idonee e adeguate per attenuare il rischio della perdita del carico. Precauzioni che devono essere prese anche contro furti e rapine. Tali reati, infatti, non possono essere considerati «caso fortuito» e non esimono da responsabilità il trasportatore. Nella specie, i giudici hanno ritenuto nulla la clausola del contratto di trasporto che presumeva il caso fortuito per rapina.

Corte d'Appello di Roma - Sezione II civile - Sentenza 8 marzo 2017 n. 1604

A CURA DI
Andrea A. Moramarco

Tribunale di Vercelli. Il beneficiario anche non del tutto capace può accettare espressamente o tacitamente

Sostegno, eredità senza riserva

Il giudice tutelare può dare l'ok se c'è un vantaggio per l'interessato

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

L'eredità devoluta al soggetto per il quale sia stato nominato un amministratore di sostegno non deve necessariamente essere accettata con il beneficio di inventario. Il giudice tutelare può autorizzare (se ritenga che ne derivino vantaggi per l'amministrato) il compimento di atti dispositivi, anche di straordinaria amministrazione, inerenti eredità devolute beneficiario dell'amministrazione di sostegno, anche se dal compimento di questi atti derivi l'accettazione tacita dell'eredità da parte dell'amministrato. Lo ha deciso il giudice tutelare presso il tribunale di Vercelli con decreto del 3 marzo 2017.

Nel caso esaminato, la beneficiaria di un'amministrazione di sostegno e il suo amministratore si erano rivolti al giudice tutelare per l'autorizza-

zione a riscuotere da una banca valori mobiliari intestati alla defunta madre dell'amministrata, consistenti nel saldo attivo di un conto corrente e in un dossier contenente titoli dello Stato italiano.

Nell'istanza, era stato rappresentato che: la successione

IL QUADRO NORMATIVO

Il legislatore non ha previsto l'obbligo di accettazione con beneficio di inventario come ha fatto per minori e interdetti

ereditaria si era aperta in forza di legge, unica chiamata all'eredità era la beneficiaria e l'asse ereditario era privo di passività; inoltre il compimento delle prospettate attività avrebbe importato l'accettazione tacita dell'eredità da parte della bene-

ficiaria dell'amministrazione di sostegno e che nel decreto di nomina dell'amministratore, tanto la riscossione di capitali, quanto l'accettazione di eredità erano indicate tra gli atti di straordinaria amministrazione per il cui compimento il beneficiario dell'amministrazione di sostegno necessitava dell'assistenza dell'amministratore, una volta che l'operazione da compiersi fosse stata autorizzata dal giudice.

Il giudice tutelare, accogliendo l'istanza, ha considerato che, nonostante il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non sia soggetto pienamente capace, egli, nell'ipotesi in cui gli sia offerta un'eredità, non è tenuto ad accettarla in ogni caso con il beneficio di inventario (come la legge prevede per minori e interdetti), in quanto il legislatore non ha previsto nulla sul punto; il beneficiario dell'amministrazione

di sostegno può dunque accettare l'eredità che gli sia devoluta non solo con il beneficio di inventario, ma anche «purementemente» (sia con un'accettazione espressa che tacita), ottenendo l'autorizzazione giudiziale a compiere l'attività che importa accettazione dell'eredità.

L'accettazione espressa è quella che il chiamato all'eredità compie dichiarandosi erede del defunto; l'accettazione tacita dell'eredità consegue invece al compimento di un'attività (si immagini la vendita di un bene appartenuto al defunto) che egli non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede e che presuppone la volontà di accettare l'eredità.

Mentre nel caso dell'accettazione «pura e semplice» e dell'accettazione tacita il patrimonio del defunto e quello dell'erede si confondono divenendo un unico patrimonio, con il

risultato che l'erede subentra in tutti i rapporti attivi e passivi in capo al defunto (risponde di tutti i debiti che il defunto ha maturato di qualsiasi importo). Il beneficio di inventario consente invece di tener distinti il patrimonio del defunto da quello dell'erede, con la conseguenza che, se il passivo eccede l'attivo ereditario inventariato, l'erede risponde dei debiti solo nel limite del valore dell'attivo inventariato.

Il giudice tutelare di Vercelli ha sancito che, in caso di eredità palesemente priva di debiti (caso nel quale si rende superfluo dar corso alla procedura di accettazione beneficiata), si può autorizzare il compimento dell'atto da cui discende, per l'amministrato di sostegno, l'accettazione tacita dell'eredità, mancando una norma che imponga di accettare l'eredità con il beneficio di inventario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Genova. La procedura alternativa non è condizione di procedibilità

Niente negoziazione assistita nei trasporti

Selene Pascasi

Nelle liti in materia di trasporto, tra professionisti e consumatori, la negoziazione assistita non è condizione di procedibilità. Lo dice il Tribunale di Genova, con ordinanza del 28 aprile sul caso di una coppia che ha chiamato in giudizio una compagnia aerea per violazioni contrattuali.

Il vettore, prima di difendere la propria posizione, ha lanciato un'eccezione: i turisti non potevano avviare la causa senza esperire la procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità per l'esercizio di azioni su verten-

za inerenti un contratto di trasporto. Secondo il vettore, è l'articolo 1, comma 249, della legge 190/2014 a prevederlo.

Eccezione respinta dal giudice: la novella del 2014, configura tale obbligo per tutte le liti inerenti al trasporto, ma l'articolo 3, comma 1 del Dl 132/2014 libera i consumatori dall'obbligo di esperire la negoziazione assistita in tutte le azioni su contratti conclusi con professionisti. Interpretare le norme come prospettato dal convenuto, dunque, violerebbe i principi della direttiva 2013/11 del Parlamento europeo, il cui articolo 8 contem-

pla una specifica procedura di risoluzione alternativa delle controversie. Procedura - nota come ADR, ossia Alternative dispute resolution: soluzione alternativa al processo - che ha la particolarità di poter essere avviata dalle parti anche senza assistenza legale.

I consumatori, così, per far valere i propri diritti, non saranno costretti a ricorrere ad avvocati o consulenti legali (cosa non possibile nella negoziazione assistita). Peraltro, la direttiva 2013/11 ha trovato attuazione col Dlgs 130/15, che ha inserito nel Codice del consumo, il titolo «Risoluzione extra-

giudiziale delle controversie».

La procedura, gratuita ai consumatori, è, quindi, una comoda via d'uscita per comporre contrasti tra professionisti e consumatori, puntualmente informati su iter ed esito del reclamo, fissato in 90 giorni dal quando l'organismo ha ricevuto il fascicolo.

Ecco che, prosegue il Tribunale, la negoziazione assistita andrà intesa come condizione di procedibilità solo per chi agisca per somme inferiori ai 50mila euro, purché non si muovano nelle vesti di consumatore chiedendo, ad esempio, il risarcimento dei danni

provocati da un oggetto difettoso o invocando il diritto di recesso.

Particolare, il caso, di cui si è parlato tempo fa, di un cliente che aveva ottenuto dal suo avvocato, assistenza difensiva in un giudizio in cui era coinvolto come imprenditore. La richiesta del legale tesa ad ottenere la condanna a pagare una somma (entro il tetto dei 50mila euro) si riteneva subordinata alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita, non potendosi qualificare il cliente come consumatore (Tribunale di Verona, sentenza 2 ottobre 2015). Nel caso di Genova, invece, è palese la qualifica di consumatori dei turisti ed è esclusa l'obbligatorietà del tentativo mediatore. Così il Tribunale, sciolta la riserva, ha fissato udienza per la discussione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Roma. Nel verbale di seduta

Delibera annullabile se mancano i voti e i nomi dei soci

Antonino Porracciolo

È annullabile la delibera dell'assemblea di una società di capitali se il verbale della seduta non indica i nomi dei soci presenti e le loro espressioni di voto. È quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di imprese (presidente Mannino, relatore Romano), del 31 marzo.

Al giudice capitolino si è rivolto il socio di una Srl per ottenere la pronuncia di nullità (o l'annullamento) della delibera con cui l'assemblea, accettata la dimissione dell'amministratore unico, aveva nominato il nuovo rappresentante legale della società. L'attore ha dedotto, innanzitutto, di non esser stato convocato alla seduta; ha quindi eccepito che il verbale non indicava i soci presenti, le quote rappresentate e i nomi di chi aveva votato a favore della delibera. Peraltro esisteva conflitto di interessi tra l'amministratore nominato e la società convenuta.

Nel corso del giudizio, il Tribunale sospendeva l'efficacia della delibera impugnata; quindi, decidendo il merito della questione, ha accolto la domanda del socio. Secondo i giudici, per pronunciare l'invalidità richiesta dall'attore è sufficiente soffermarsi sulle «modalità di redazione del verbale assembleare». Infatti, l'articolo 2375 del Codice civile dispone che le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (o dal notaio). Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve inoltre specificare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,

l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Infine, nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni che riguardano le questioni all'ordine del giorno.

Sul punto, il tribunale osserva che, con la sentenza 603/2017, la Cassazione ha affermato che l'articolo 2375, nel far riferimento a un «allegato», non solo richiede un documento scritto, ma esige che tale atto sia parte integrante del verbale. Il che si verifica solo se «il foglio di presenza sia espressamente richiamato nel predetto verbale, o quantomeno materialmente» unito allo stesso.

Nel caso in esame, il verbale si limitava a dare atto che il presidente, verificata la presenza «di un numero di soci non inferiore a quanto previsto dallo statuto sociale ai fini della validità dell'assemblea», dichiarava la seduta «validamente costituita e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno». Quanto al contenuto delle decisioni adottate dai soci, lo stesso verbale si limitava a registrare che l'assemblea, dopo breve dibattito, nominava il nuovo amministratore, a cui conferiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

E dunque, «per come materialmente redatto», il verbale non consente di conoscere i nominativi dei soci presenti alla seduta né «il voto da ciascuno di essi espresso in merito al punto all'ordine del giorno». Il che, in conclusione, impone l'annullamento della delibera impugnata.

Il tribunale ha quindi condannato la società convenuta al pagamento delle spese della fase cautelare e del giudizio di merito, liquidandole in 5.500 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA